

ACCORDO ATTUATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORATO

TRA

la **Fondazione Pietro Pittini**, rappresentata dalla Presidente dr.ssa Marina Pittini, domiciliata per la sua funzione presso la sede legale della Fondazione medesima, via Benvenuto Cellini, 2 – 34132 Trieste (C.F. 91001760304), di seguito denominata anche “**Fondazione**” o **FPP**

E

l'**Università degli Studi di Udine** (d'ora in poi denominato Università), C.F. 80014550307, rappresentata dal Rettore Prof Roberto Pinton nato a Padova il 14 febbraio 1956, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università, in via Palladio 8,

E

L'Istituto (d'ora in avanti denominata Istituto),
C.F., rappresentato dal Dirigente Scolastico
....., nato a il domiciliato per la
sua carica presso la sede dell' Istituto, in via, d'ora in poi denominato
anche “Istituto”

PREMESSO CHE

- La Fondazione, ai sensi del proprio Statuto, persegue la realizzazione di iniziative di solidarietà volte allo sviluppo economico, educativo, occupazionale, sociale, culturale e socio sanitario, con particolare riferimento a bambini ed a giovani e a persone svantaggiate in ragione di età o di condizioni economiche, sociali, familiari o fisiche
- è interesse dell'Università e dell'Istituto instaurare rapporti di collaborazione sempre più intensi e proficui con i soggetti che operano per la valorizzazione del sapere, l'orientamento, il tutorato e il sostegno agli studenti per favorire il raggiungimento del successo formativo;
- l'Università degli Studi di Udine, nel perseguire i propri scopi istituzionali, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura attraverso la collaborazione con istituzioni italiane ed estere contribuendo con ciò allo sviluppo civile culturale ed economico del territorio;
- è interesse dell'Istituto ampliare e concretizzare in campo didattico collaborazioni con le strutture dell'Università di Udine nell'ambito delle attività di orientamento e di tutorato dei propri studenti
- è interesse comune dell'Istituto favorire il successo formativo dei propri studenti anche in collaborazione con i soggetti impegnati sul territorio per ridurre le disuguaglianze come la Fondazione Pietro Pittini

- l'Istituto ha riscontrato l'interesse degli insegnanti a svolgere approfondimenti di didattica nelle tematiche di pertinenza

Si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti

Il presente accordo attuativo rientra nel generale accordo quadro firmato tra la Università degli Studi di Udine e la Fondazione, siglato in data 24 giugno 2020.

Le premesse e l'individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

Le Parti si propongono di realizzare il progetto di **P2P Learning**, una forma di apprendimento da parte degli studenti secondari di II grado operata dagli studenti universitari (possibilmente) magistrali. E' noto come l'apprendimento tra pari sia tra le migliori pratiche di trasmissione della conoscenza: in questo caso gli studenti universitari diventano a turno "**tutor**" di altri studenti, scoprono di crescere di più "insegnando" e provando ad accompagnare i loro pari. Per gli studenti dell'Istituto, d'altra parte, si innesta un percorso di sostegno gratuito, di conoscenza reciproca con uno studente poco più grande e quindi più vicino per capacità di comprensione e interessi comuni, anche in funzione del prosieguo universitario.

La collaborazione è finalizzata a sostenere gli studenti iscritti all'Istituto che risultano in difficoltà nel raggiungimento del successo formativo con riferimento a specifiche materie, (quali ad esempio matematica, italiano, inglese, ecc) come sarà comunicato in seguito attraverso scambio di corrispondenza.

Gli obiettivi del presente accordo puntano a:

1. migliorare il rendimento scolastico degli studenti delle scuole secondarie e rafforzare le competenze specialistiche e trasversali di quelli universitari;
2. favorire l'orientamento verso i percorsi universitari, stimolando la curiosità e la motivazione degli studenti delle scuole secondarie;
3. ridurre la dispersione e l'abbandono scolastico di questi ultimi;
4. sostenere economicamente gli studenti universitari con «pocket money» e agevolare - grazie all'attività di tutorato - quelli più giovani degli istituti secondari, innestando un circolo virtuoso di rinforzo generale delle conoscenze e *lifeskills*.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito dell'accordo in oggetto l'**Università** si impegna a mettere a disposizione, sulle attività condivise, gli strumenti necessari in termini di know-how istituzionale, conoscenze,

competenze e strutture negli specifici ambiti disciplinari e di carattere trasversale. L'Università si impegna a selezionare tra i propri studenti, coloro più idonei a svolgere attività di P2P Learning e a metterli in contatto con gli studenti dell'Istituto..... Sarà compito dell'Università predisporre dei rendiconti periodici per ogni studente così da permettere poi alla Fondazione di avere contezza delle ore svolte.

Nell'ambito di questo progetto, si fa riferimento alle seguenti attività:

- forme di didattica innovativa con particolare riferimento all'individuazione di forme di tutorato *peer to peer* da erogare in modalità *on-line*;
- attività di condivisione con docenti delle Scuole Superiori;

La **Fondazione** si impegna a sostenere le attività dei tutor, individuati dall'Università, attraverso il trasferimento delle somme necessarie per attivare il riconoscimento economico nella misura di 50 assegni di tutorato da 10 ore ciascuno di didattica *on-line* (anche in presenza a discrezione dell'Università) aumentate di 3 ore di attività preparatorie per un totale di 150€ ad assegno. Tale numero di studenti tutor sarà aumentabile di volta in volta con semplice scambio di corrispondenza.

Istitutosi impegna a:

- individuare i propri studenti, bisognosi di sostegno formativo, e le rispettive le materie oggetto dell'attività P2P Learning e a selezionare gli studenti beneficiari;
- favorire l'incontro e la collaborazione tra il corpo docente del proprio Istituto e i docenti universitari al fine di realizzare questa iniziativa, informando gli studenti;
- promuovere e favorire pratiche di orientamento verso gli studi universitari, basati sulla conoscenza e l'esperienza diretta, anche in Ateneo, al fine di una corretta scelta del corso di studi;

Art. 4 – Referenti

I referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

Per la Fondazione

Dr. Nicolò Melli Project Advisor e Dr. Lisa Guzzi Area Ricerca e Progettazione

Per l'Istituto

.....

Per l'Università

Dr.ssa Cristina Disint, responsabile Ufficio Orientamento e Tutorato dell'Area Servizi agli Studenti

Qualora, nel corso di vigenza dell'accordo si rendesse necessario, ciascuna parte potrà sostituire i propri referenti, dandone comunicazione scritta all'altra.

Art. 5 – Risoluzione dell'accordo per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, le altre Parti - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potranno di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 6 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante mail o PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento e dell'eventuale restituzione dei contributi non utilizzati al momento dell'efficacia del recesso per le attività non portate a compimento.

Art. 7 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività oggetto del presente accordo.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale e gli studenti per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art. 8 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare firmato digitalmente, è assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014. Per l'Università di Udine: autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che

compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Art. 10 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal momento della stipula sino al termine delle attività previste dal progetto e comunque non oltre il 30 maggio 2021, quale termine dell'anno scolastico 2020/21. È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 11 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Udine.

Udine,

La Presidente della Fondazione Pietro Pittini

Dr.ssa Marina Pittini

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto.....

Prof.

Il Rettore dell'Università di Udine

Prof. Roberto Pinton

